

Art. 29

1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul **matrimonio**¹.
2. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

¹ Il principio non impone che non si possa divorziare infatti la legge consente il divorzio. Ma se il divorzio pone fine al matrimonio nessuno dei due ex-coniugi deve e può vantare diritti sull'altro. Una legge che dovesse prevedere dei doveri reciproci o unilaterali fra ex-coniugi sarebbe illegittima.